

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 25.

Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità)

1. Il Comune di Sabbia è incorporato nel Comune di Varallo in provincia di Vercelli.
2. La denominazione del Comune incorporante "Varallo" rimane invariata.
3. La modifica di circoscrizione del Comune di Varallo derivante dall'incorporazione, esperito il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2018.

Art. 2. (Adeguamento statuto)

1. Lo statuto del Comune di Varallo prevede che alla comunità di Sabbia sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. (Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Varallo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Sabbia decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune di Varallo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Sabbia.

Art. 4. (Contributi regionali)

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5. (Delega alla Provincia di Vercelli)

1. I rapporti, conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Varallo a seguito dell'incorporazione del Comune di Sabbia, sono definiti dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. Per il contributo una tantum al Comune di Varallo quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 130.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e del medesimo programma.
2. Per il contributo annuale al Comune di Varallo a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro

26.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e per gli anni successivi con le risorse iscritte nei successivi bilanci nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 7. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2017

Sergio Chiamparino

Allegato A

Cartografia (articolo 1).



COMUNE DI
VOCCA

COMUNE DI CESARA

COMUNE DI VARALLO

COMUNE DI CIVIASCO

COMUNE DI
MADONNA DEL SASSO

COMUNE DI
BREIA

COMUNE DI QUARONA

COMUNE DI
BORGOSESIA

LEGENDA
— LINEA DI DELIMITAZIONE COMUNI LIMITROFI
— LINEA DI DELIMITAZIONE NUOVO COMUNE



ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE
DI VARALLO A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL
COMUNE DI SABBIA

ESTRATTO CTR
TAVOLA 2 di 2
SCALA 1:10.000



ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE
DI VARALLO A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL
COMUNE DI SABBIA

ESTRATTO CTR
TAVOLA 1 di 2
SCALA 1:10.000

COMUNE DI VALSTRONA

COMUNE DI QUARNA SOTTO

COMUNE DI SABBIA

COMUNE DI CRAVAGLIANA

COMUNE DI NONIO

COMUNE DI VARALLO

COMUNE DI CESARA

— LINEA DI DELIMITAZIONE COMUNI LIMITROFI
— LINEA DI DELIMITAZIONE NUOVO COMUNE
— CIRCOSCRIZIONE DELIMITAZIONE TRA I COMUNI
OGGETTO DI FUSIONE



ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE
DI VARALLO A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL
COMUNE DI SABBIA

ESTRATTO CTR
TAVOLA 1 di 2
SCALA 1:10.000

— LINEA DI DELIMITAZIONE COMUNALE
— LINEA DI DELIMITAZIONE NUOVO COMUNE
— ORIGINALE DI SOSTITUZIONE IN COMUNE
OGGETTO DI FUSIONE

COMUNE DI VALSTRONA

COMUNE DI QUARNA SOTTO

COMUNE DI SABBIA

COMUNE DI CRAVAGLIANA

COMUNE DI NONIO

COMUNE DI VARALLO

COMUNE DI CESARA

COMUNE DI
VOGGA

COMUNE DI VARALLO

COMUNE DI CIVIASCO

COMUNE DI
MADONNA DEL SASSO

COMUNE DI
BREIA



ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE
DI VARALLO A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL
COMUNE DI SABBIA

ESTRATTO CTR
TAVOLA 2 di 2
SCALA 1:10.000

LEGENDA

— LINEA DI DELIMITAZIONE COMUNALE
— LINEA DI DELIMITAZIONE NUOVO COMUNE

COMUNE DI
BORGOSIESA

COMUNE DI QUARONA

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 282

"Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli."

- Presentato dalla Giunta regionale il 27 novembre 2017.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 30 novembre 2017.
- Testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione referente il 19 dicembre 2017 con relazione di maggioranza di Giovanni CORGNATI e relazione di minoranza di Gianpaolo ANDRISSI.
- Approvato in Aula il 27 dicembre 2017, con 31 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 voto astenuto, 10 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 11/2012 è il seguente:

“Art. 11. (Fusione e incorporazione di comuni)

1. La fusione e l'incorporazione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione o alla incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione o mediante incorporazione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati per almeno un quinquennio in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ovvero dei comuni soggetti di incorporazione ed al loro numero.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 51/1992 è il seguente:

“Art. 5. (Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”